



Città di
Rivarolo Canavese

Sempre un passo avanti'



Settore Politiche Sociali

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27.07.2007

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 19.12.2009

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione e le modalità di gestione di appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, a favore di anziani residenti, nell'ambito delle politiche di sostegno alla vita di relazione di cittadini a rischio di marginalità sociale e di isolamento.

Si considerano altresì finalità perseguite la promozione dell'attività manuale e salutare all'aria aperta e la possibilità di conseguire economie di bilancio familiare attraverso la coltivazione di prodotti ortivi destinati al consumo proprio.

Art. 2 - Appezzamenti

Alla data di approvazione del presente regolamento il Comune individua n. trenta (30) lotti di terreno da destinare a orti, ciascuno con superficie di circa 300 mq., tracciati entro il perimetro delimitato dai mappali n. 50 e 51, per una superficie complessiva di 10.101 mq., comprensiva dei passaggi e delle aree comuni, come indicato in mappa all'allegato 1.

Si intendono soggetti all'osservanza del presente regolamento anche tutti gli eventuali ulteriori appezzamenti che il Comune riterrà di individuare in futuro al medesimo scopo.

Art. 3 – Destinatari

Possono richiedere l'assegnazione di un orto coloro che, alla data di pubblicazione di apposito bando, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza in Rivarolo Canavese da almeno due (2) anni;
- c) indisponibilità di altri appezzamenti coltivati ad orto, in proprietà o a qualsiasi altro titolo;
- d) età non inferiore a sessanta (60) anni compiuti.

Art. 4 – Domanda di assegnazione

Entro i termini di scadenza indicati dal bando, l'interessato dovrà presentare domanda compilata su apposito modello al Settore Politiche Sociali – Servizio Assistenza, cui è demandata la gestione del procedimento. I requisiti di accesso indicati all'art. 3 sono oggetto di autocertificazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare anagrafico.

Art. 5 – Modalità di assegnazione

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio preposto, verificata la sussistenza dei requisiti di accesso, formerà una graduatoria pubblica in base alla data di presentazione della richiesta.

Con lo stesso e unico criterio cronologico, le domande valide non soddisfatte saranno inserite in una lista di attesa dalla quale si attingerà a fronte di nuova disponibilità di orti.

La graduatoria avrà validità pari alla durata dell'assegnazione dei terreni, con riferimento al relativo bando.

Il Comune stipulerà con l'assegnatario un contratto di comodato d'uso precario, in forma di scrittura privata, al quale sarà allegata copia del presente regolamento che il concessionario dovrà firmare per acquisita conoscenza e accettazione.

Tutte le spese fiscali e amministrative (bolli, diritti, ecc.) necessarie a perfezionare il documento si intendono a carico del comodatario.

Qualora il numero di domande risultasse inferiore al numero degli orti disponibili, l'Amministrazione comunale ha facoltà di pubblicare altro bando per l'attribuzione degli appezzamenti non assegnati prescindendo dal requisito dell'età.

Gli appezzamenti di terreno sono concessi a titolo gratuito.

Art. 6 – Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni due (2) a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Eventuali assegnazioni successive a soggetti in lista d'attesa osserveranno la medesima scadenza unificata.

Ai concessionari è consentito ripresentare domanda di concessione al successivo bando e, qualora risultassero nuovamente assegnatari di diritto, avranno la possibilità di optare per l'appezzamento già avuto in comodato.

In caso di propria necessità il Comune può revocare in qualsiasi momento la concessione, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, recapitato in plico raccomandato, senza ulteriori formalità e senza indennizzo per l'assegnatario.

Art. 6 bis – Rinnovo della concessione¹

Alla scadenza naturale della concessione si procederà al rinnovo della stessa, per un ulteriore biennio e per una sola volta, a beneficio dei concessionari che risultino aver ottemperato a tutte le disposizioni del presente regolamento e che, da verifica condotta e verbalizzata dal comando di Polizia Municipale, abbiano utilmente lavorato e coltivato l'appezzamento.

Il procedimento di rinnovo è avviato su istanza del concessionario e l'esito, se favorevole, deve risultare da documento sottoscritto dalle parti e unito in appendice al contratto originario.

Art. 7 – Obblighi del concessionario

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche familiari, purché tale aiuto non abbia carattere prevalente rispetto alla conduzione diretta dell'assegnatario.

¹ Articolo aggiunto con DCC n. 72 del 19.12.09

In caso di impossibilità temporanea e debitamente documentata (es. certificato medico) alla coltivazione dell'orto, per un periodo comunque non superiore a tre mesi, l'assegnatario potrà essere sostituito da persona di sua fiducia, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Settore Politiche Sociali.

L'orto avuto in concessione non può essere affittato né ceduto in uso a terzi. Non è ammessa alcuna forma di successione, cessione o diritto di priorità familiare, fatta salva la possibilità per il coniuge di richiedere il subentro in caso di decesso del concessionario, entro il termine di 30 giorni.

Gli appezzamenti sono delimitati con picchetti e nastro. L'assegnatario dovrà a sue spese recintarlo con rete plastica verde dell'altezza massima di 1,5 metri, che lasci libera la vista nell'interno, al solo scopo di proteggerlo da intrusioni di animali. La recinzione, in caso di cessazione dell'assegnazione, resta proprietà del comune e non può essere rimossa senza autorizzazione del comune stesso.

Il concessionario ha facoltà di costruirvi un piccolo ricovero per attrezzi con materiale di legno, dipinto esternamente di verde, secondo la forma e le dimensioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale. Qualsiasi altra costruzione o impianto o pertinenza è vietata e comporta l'immediata revoca dell'assegnazione, lo smantellamento della costruzione a spese di chi l'ha costruita. Il ricovero attrezzi, quando cessa l'assegnazione, resta di servizio al fondo senza rimborso per chi lo ha costruito e può essere rimosso o modificato solo su autorizzazione del comune.

Nell'orto è vietato:

- utilizzare antiparassitari pericolosi per sé o per gli altri;
- costruire strutture fisse diverse dal ricovero di cui al paragrafo precedente;
- tenere o interrare vasche a cielo aperto o contenitori di qualsiasi tipo per la raccolta d'acque;
- scavare pozzi per l'emungimento d'acqua;
- allevare o tenere animali di qualsiasi genere;
- piantare alberi di medio o alto fusto;
- tenere qualsiasi forma di lagunaggio;
- parcheggiare o ricoverare veicoli, carri, camion o altri mezzi di trasporto;
- depositare box, cabine, roulotte o altri contenitori;
- abbandonare rifiuti.

Gli assegnatari devono:

- tenere l'orto e le zone limitrofe ben puliti da erbacce e quant'altro deturpi e degradi l'ambiente;
- mantenere il capanno degli attrezzi e la recinzione;
- sgombrare prontamente eventuali rifiuti, di qualsiasi genere.

È fatto divieto al concessionario di commercializzare i prodotti coltivati.

Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione dell'orto sono a esclusivo carico dell'assegnatario.

Art. 8 – Decadenza dell'assegnazione

L'assegnazione decade nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'assegnatario;
- impossibilità permanente dell'assegnatario a condurre l'orto;
- decesso dell'assegnatario e mancata volontà di subentro del coniuge nei termini prescritti;
- perdita di uno o più requisiti di accesso di cui all'art. 3;
- dopo la terza contestazione scritta del Comune in relazione al mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal presente regolamento.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro 30 giorni dalla notifica di decadenza, salvo diverse disposizioni comunali in presenza di maggiori e più gravi danni arrecati, ovvero in situazioni di motivata emergenza.

Art. 9 – Controlli

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di effettuare controlli atti ad accertare il rispetto del presente regolamento. Il concessionario ha l'obbligo di consentire sempre l'accesso all'apezzamento al personale comunale in ispezione.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie tra gli assegnatari dovranno essere poste all'attenzione del Sindaco che, direttamente o attraverso suo delegato, tenterà di dirimerle.

Liti che, viceversa, dovessero insorgere fra il comune e gli assegnatari saranno deferite al giudice ordinario.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a esecutività della deliberazione che lo approva.

Allegato 1 - Mappa terreni